*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 111° — Numero 218

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 29 agosto 1970** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1970.

**Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto romano per i ciechi di guerra per la durata di un triennio.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1951, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto romano dei ciechi di guerra, con sede in Roma;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 1968 e 14 febbraio 1968, con i quali la M. O. col. Giorgio Cobolli è stato nominato commissario dell'Istituto romano per i ciechi di guerra per provvedere alla riorganizzazione amministrativa e contabile dell'istituto ed alla formulazione di concrete proposte per le opportune modifiche dello statuto dell'ente, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di insediamento, avvenuto il 15 febbraio 1968;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 agosto 1968, con il quale tale incarico è stato prorogato per un periodo di sei mesi, e cioè fino al 14 febbraio 1969, per consentire alla M. O. col. Cobolli di portare a termine i compiti di cui innanzi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1969, con il quale l'incarico in parola è stato ulteriormente prorogato per un altro periodo di sei mesi, e cioè fino al 14 agosto 1969;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 1969, con il quale l'incarico di cui trattasi è stato ancora prorogato fino al 30 giugno 1970;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1969, con il quale — a seguito delle dimissioni rassegnate dalla M. O. col. Cobolli — l'incarico di cui innanzi è stato affidato al prof. Archimede Melito;

Premesso che tale incarico è già scaduto;

Ritenuto che il ripristino della ordinaria amministrazione dell'istituto possa dare maggiore ulteriore impulso ad una ordinata attività funzionale dell'ente;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'istituto, per la durata di un triennio, ai sensi degli articoli 6 e 8 dello statuto suindicato;

Viste le designazioni a tal fine formulate;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto romano per i ciechi di guerra è composto come segue per la durata di un triennio:

prof. Archimede Melito, membro scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Renato Scambelluri, dott. Renato Bullian, cieco di guerra, e dott. Leonardo Perretti, designati dalla Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

magg. Otello Bini, cav. Francesco Asselta, sig. Eliodoro Gabriel, ciechi di guerra, scelti tra i nominativi designati dalla Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1970

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BISAGLIA

(8302)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1970.

**Nomina del presidente supplente della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali, previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 24741 del 23 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 32, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino, la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge 86 fa obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare, per il presidente ed ognuno dei componenti la Commissione stessa, i membri supplenti;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Giovanni Durando, consigliere della Corte di appello di Torino, è nominato presidente supplente in seno alla commissione indicata nelle premesse, per sostituire in caso di assenza o di impedimento il presidente effettivo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione succitata, è attribuito al predetto dottor Durando, un gettone di presenza previsto dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5;

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1970

*Il Ministro*: LAURICELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1970*
*Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 340*

(8403)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1970.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nel comune di Fossacesia a completamento vincolo.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera sita nel comune di Fossacesia, a completamento del vincolo apposto con decreto ministeriale del 2 maggio 1967 su parte della stessa zona costiera;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Fossacesia (Chieti);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, facente parte della fascia costiera chietina che va da Francavilla al Mare sino a S. Salvo, contiene elementi paesistici e panoramici di grande importanza morfologicamente omogenei costituiti da colline degradanti sul mare con movimenti di cunei sul mare stesso fino a diventare rocce strapiombanti come Ortona, Fossacesia e Vasto e rientranti come a S. Salvo, Casalbordino e Francavilla, formante il tutto una quinta di preparazione alla visione della maestosità della Maiella che domina, con il suo massiccio, tutta la costa; la continuità di collegamento tra le spiagge sabbiose e le scogliere scoscese della costa ha una corrispondenza con i movimenti sinuosi delle colline sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale, come l'Abbazia di Fossacesia, la cittadina di S. Vito Chietino, il porticciolo di Ortona e il centro storico di Francavilla;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Fossacesia (Chieti) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente — intendendosi inclusi nella medesima il vecchio ed il nuovo vincolo — dal confine comunale con Rocca S. Giovanni a quota 54 per continuare lungo l'arco delle colline a quota 108 fino a quota 98 e continuare lungo il Fosso S. Giovanni e risalire a quota 114: di qui continua lungo il viale d'accesso alla Badia di San Giovanni in Venere ad una distanza di ml. 80 dalla sede stradale; la limitazione arriva sino alla strada S. Giovanni trasversale al viale per continuare sulla sede stradale della strada che porta alla strada statale 16 Adriatica fino a quota 38; di qui il vincolo proposto continua in linea parallela alla battigia per una distanza di ml. 500 dalla stessa fino al confine comunale.

Dal vincolo s'intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo eventuale ampliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Fossacesia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 giugno 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

*Il Ministro per la marina mercantile*
MANNIRONI

---

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Chieti**

*Verbale n.* 6 - *Seduta del* 3 *luglio* 1968

Oggi, 3 luglio 1968, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di ampliamento del vincolo paesistico nella zona collinare di Francavilla e Fossacesia e proposta di vincolo lungo la fascia costiera Adriatica della provincia di Chieti per i comuni di Ortona, S. Vito, Rocca S. Giovanni, Casalbordino, Torino di Sangro, Vasto e S. Salvo.

(*Omissis*).

Nel corso della discussione preliminare si accerta che la commissione è favorevole all'apposizione del vincolo paesistico sulla zona costiera dei comuni di Ortona, S. Vito, Rocca S. Giovanni, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, S. Salvo e all'ampliamento del vincolo stesso nei comuni di Francavilla e Fossacesia in considerazione della omogeneità degli elementi morfologici componenti tutta la costa da Francavilla al Mare sino a S. Salvo. Infatti la presenza continua di colline degradanti sul mare con movimenti di cunei sul mare stesso sino a diventare rocce strapiombanti come a Ortona, Fossacesia e Vasto e rientranti come a S. Salvo, Casalbordino e Francavilla, forma una quinta di preparazione alla visione della maestosità della Maiella che domina, col suo massiccio, tutta la costa.

La continuità di collegamento fra le spiagge sabbiose e le scogliere scoscese della costa ha una corrispondenza con i movimenti sinuosi delle colline sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale, come l'Abbazia di Fossacesia, la cittadina di S. Vito Chietino, il porticciolo di Ortona e il centro storico di Francavilla, che debbono essere tutelati, paesisticamente.

Il vincolo è proposto anche in considerazione del fatto che le attuali norme edilizie ed urbanistiche vigenti e adottate dai comuni succitati non danno sufficienti garanzie in ordine alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche e alla protezione del paesaggio.

Dal vincolo s'intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo eventuale ampliamento.

Il vincolo, nel suo complesso, compresa cioè la parte già sottoposta a tutela, per i comuni di Francavilla e Fossacesia, nella seduta del 30 novembre 1964, e sulla quale parte di vincolo si intende confermato, si estende per zone così limitate:

(*Omissis*).

Comune di FOSSACESIA

La linea di delimitazione del vincolo proposto parte dal confine comunale con Rocca S. Giovanni a quota 54 per continuare lungo l'arco delle colline a quota 108 fino a quota 98 e continuare lungo il fosso di S. Giovanni e risalire a quota 114; di qui continua lungo il viale d'accesso alla Badia di S. Giovanni in Venere ad una distanza di ml. 80 dalla sede stradale; la limitazione arriva sino alla strada S. Giovanni trasversale al viale per continuare sulla sede stradale della strada che porta alla strada statale 16 Adriatica fino a quota 38; di qui il vincolo proposto continua in linea parallela alla battigia per una distanza di ml. 500 dalla stessa fino al confine comunale.

(*Omissis*).

**(8335)**

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1970.
**Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Sangro.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Sangro;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Sangro;

Visto il voto n. 2234/69, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 13 febbraio 1970;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Sangro viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 13 febbraio 1970 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sangro ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

*Provincia di Isernia*: Agnone, Capracotta, Castel del Giudice, Montenero Val Cocchiara, Pescopennataro, Rionero Sannitico, S. Angelo del Pesco, S. Pietro Avellana, Belmonte nel Sannio.

*Provincia di L'Aquila*: Alfedena, Ateleta, Barrea, Bisegna, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Opi, Pescasseroli, Rivisondoli, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Villetta Barrea.

*Provincia di Chieti*: Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Buonanotte, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colle di Macine, Colle di Mezzo, Fara S. Martino, Gamberale, Gessopalena, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lettopalena, Montazzoli, Monteferrante, Montecapiano, Montenerodomo, Palena, Palombara, Pennadomo, Pennapiedimonte, Pizzoferrato, Quadri, Roio del Sangro, Roccascalegna, Rosello, S. Eusanio del Sangro, Tornareccio, Torricella Peligna, Villa S. Maria, Taranta Peligna.

*Provincia di Frosinone*: S. Donato Val Comino.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma di Pescara del servizio idrografico.

Roma, addì 28 luglio 1970

*Il Ministro*: LAURICELLA

(8339)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1970.
**Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Biferno.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959 e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Biferno;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Biferno;

Visto il voto n. 2234/69, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 13 febbraio 1970;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, e 30 dicembre 1959 n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Biferno viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 13 febbraio 1970 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Biferno ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

*Provincia di Campobasso*: Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campolieto, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Civita Campomarano, Colle d'Anchise, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Matrice, Molise, Monacilioni, Montagano, Morrone del Sannio, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Provvidenti, Ripabottoni, Ripalimosano, S. Angelo Limosano, S. Elena Sannita, San Massimo, S. Polo Matese, S. Giuliano del Sannio, Spinete, Torrella del Sannio, Vinchiaturo.

*Provincia di Isernia*: Cantalupo del Sannio, Castelpetroso, Frosolone, Macchiagodena, Roccamandolfi, S. Maria del Molise.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma di Pescara dell'Ufficio idrografico.

Roma, addì 28 luglio 1970

*Il Ministro*: LAURICELLA

**(8338)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1970.

**Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Paglia.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, numero 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Paglia;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965 - 15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Paglia;

Visto il voto n. 2234/69, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 13 febbraio 1970;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Paglia viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 13 febbraio 1970 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Paglia ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

*Provincia di Grosseto*: Sorano, Castell'Azzara.

*Provincia di Siena*: Abbadia S. Salvatore, Radicofani, Sarteano, Cetona, S. Casciano dei Bagni, Castiglione d'Orcia, Chianciano, Montepulciano, Piancastagnaio, Chiusi.

*Provincia di Terni*: Allerona, Castel Giorgio, Monte Gabbione, San Venanzo, Orvieto, Monteleone di Orvieto.

*Provincia di Viterbo*: Acquapendente, Gradoli, Laterza, Onano.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma di Roma del servizio idrografico.

Roma, addì 28 luglio 1970

*Il Ministro*: LAURICELLA

**(8337)**

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone di Spedaletto e Palazzone nel comune di Pienza.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 dicembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone di Spedaletto e Palazzone site nel territorio del comune di Pienza (Siena);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pienza;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona di Spedaletto ha notevole interesse pubblico perchè per la sua posizione sottostante la città di Pienza, per la varia e interessante conformazione orografica del terreno, che da un lato si eleva fino a Poggio a Montertine a quota 396 e dall'altra degrada dolcemente fino al corso tortuoso e pittoresco del fiume Orcia, forma un quadro naturale di grande rilievo, nonchè con l'interessantissimo nucleo monumentale dell'antica grancia fortificata dello Spedale di S. Maria della Scala, un complesso di cose aventi valore estetico e tradizionale, e che la zona Palazzone presenta caratteri di non comune bellezza, per il particolare interesse del complesso costituito dall'antico podere fortificato e turrito circondato da alberature di notevole pregio, tali da determinare una spontanea e bellissima concordanza e fusione tra l'aspetto naturale e l'opera dell'uomo;

Decreta:

Le zone di Spedaletto e Palazzone site nel territorio del comune di Pienza hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Le zone sono delimitate nel modo seguente:

*Zona di Spedaletto*: seguendo la strada che da Pienza porta alla statale n. 2, a partire dall'incrocio con il torrente Tresa fino a 50 m. a valle della trasversale strada della bonifica e seguendo una linea parallela a questa fino al torrente Tresa, segue il torrente Tresa fino alla confluenza col fiume Orcia e il fiume Orcia fino alla confluenza col fosso Sambuco, segue detto fosso fino alla quota 269 e quindi il fosso che congiunge detta quota con la quota 284 e poi 295. Da qui, in linea retta, fino all'incrocio del torrente Tresa con la strada che da Pienza porta alla statale n. 2.

*Zona Palazzone*: dalla strada di S. Anna in Camprena a quota 363 segue detta strada in direzione sud, fino alla quota 337, da questo punto in direzione nord-ovest in linea retta fino a quota 365 e altra linea retta fino alla confluenza dei due rami del torrente Tuorma, a quota 321; segue nel ramo nord del torrente Tuorma fino alla quota 363 sulla strada di S. Anna in Camprena.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Pienza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

---

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena**

*Verbale dell'adunanza del giorno* 14 *dicembre* 1967

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 14 del mese di dicembre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 10, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena), via di Città 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente *ordine del giorno*:

1) PIENZA - Proposta di vincolo della zona di Spedaletto e Palazzone

(*Omissis*).

*Proposta di vincolo della zona Spedaletto*

Su invito del presidente, il soprintendente espone ai membri della commissione la necessità di tutelare adeguatamente la zona di Spedaletto, situata in posizione sottostante alla città di Pienza, in quanto tale zona è minacciata dal pericolo di iniziative edilizie industriali che potrebbero modificare in senso negativo l'aspetto del luogo e comprometterne l'integrità. Il sindaco di Pienza, pur dichiarandosi d'accordo sulla necessità di tutelare le bellezze naturali del suo comune, manifesta il proprio contrario avviso alla proposta di vincolo, in quanto il vigente piano regolatore pone già dei limiti che a suo parere sono sufficienti ad assicurare la protezione della località.

Il soprintendente rileva che l'esistenza del piano regolatore, peraltro non ancora in vigore, non inficia la validità e la necessità di un vincolo paesistico, poichè si tratta di regolamentazioni fondate su esigenze non sempre coincidenti. Del resto il vincolo che si propone, non determina un divieto assoluto di edificabilità, ma intende conseguire un razionale ed armonico inserimento delle nuove iniziative nell'ambiente naturale.

Invitato dal presidente a pronunciarsi, la commissione alla unanimità (eccettuato il voto contrario del sindaco), riconosciuto che la zona di Spedaletto presenta caratteri di particolare interesse paesistico per la sua posizione sottostante alla città di Pienza, per la varia e interessante conformazione orografica del terreno, che da un lato si eleva fino a Poggio a Montertine a quota 396 e dall'altra degrada dolcemente fino al corso tortuoso e pittoresco del fiume Orcia, ed è caratterizzata dall'interessantissimo nucleo monumentale dell'antica grancia fortificata dello Spedale di S. Maria della Scala, propone che sia sottoposta al vincolo la zona così delimitata:

Seguendo la strada che da Pienza porta alla statale n. 2, a partire dall'incrocio con il torrente Tresa fino a 50 m. a valle della trasversale strada della bonifica e seguendo una linea pa-

rallela a questa fino al torrente Tresa, segue il torrente Tresa fino alla confluenza col fiume Orcia e il fiume Orcia fino alla confluenza col fosso Sambuco, segue detto fosso fino alla quota 269 e quindi il fosso che congiunge detta quota con la quota 284 e poi 295. Da qui, in linea retta, fino all'incrocio del torrente Tresa con la strada che da Pienza porta alla statale n. 2.

Il presidente, data la presenza del sindaco di Pienza, apre la trattazione su un altro argomento riguardante lo stesso comune:

PIENZA - *Proposta di vincolo della zona Palazzone.*

Su invito del presidente, il soprintendente informa che sono pervenute alla soprintendenza alcune segnalazioni relative alla opportunità di sottoporre a tutela la zona di Palazzone.

A seguito di un accurato esame sopraluogo, si è rilevato che la località è certamente meritevole di tutela per la sua particolare bellezza. Dopo che il soprintendente ha ampiamente illustrato le caratteristiche della località, e che il presidente ha invitano i membri a pronunciarsi, la commissione, all'unanimità, riconosciuto che la zona di Palazzone presenta caratteri di non comune bellezza, per il particolare interesse del complesso costituito dall'antico podere fortificato e turrito circondato da alberature di notevole pregio, tali da determinare una spontanea e bellissima concordanza e fusione tra l'aspetto naturale e l'opera dell'uomo, propone di sottoporre a vincolo la zona così delimitata:

Dalla strada di S. Anna in Camprena a quota 363 segue detta strada in direzione sud, fino alla quota 337, da questo punto in direzione nord-ovest in linea retta fino a quota 365 e altra linea retta fino alla confluenza dei due rami del torrente Tuorma, a quota 321; segue nel ramo nord del torrente Tuorma fino alla quota 363 sulla strada di S. Anna in Camprena.

(*Omissis*).

**(8333)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1970.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero Colle San Marco nel territorio dei comuni di Montecopiolo e Pennabilli.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero Colle San Marco nel territorio dei comuni di Montecopiolo e Pennabilli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Montecopiolo e Pennabilli (Pesaro);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della signora Lucia Guerra Cimarelli, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un elemento paesaggistico e un quadro naturale di rilevante importanza ambientale, visibile dalle strade che percorrono la località, e sulla cui cima esistono ruderi di vecchi manufatti, come il vano monolitico quadrangolare che la tradizione vuole sia il letto di San Marco, gli avanzi di una torre circolare, mentre resti di antiche mura di un convento sarebbero scomparsi a seguito dello smantellamento del monte;

Decreta:

La zona, costituita dall'intero Colle di S. Marco, sita nel territorio dei comuni di Montecopiolo e Pennabilli (Pesaro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata da una circonferenza avente un raggio di metri lineari duecento dal punto trigonometrico.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che i comuni di Montecopiolo e Pennabilli provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

---

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro**

*Verbale n. 40 del 26 luglio 1968*

L'anno millenovecentosessantotto ed il giorno 26 del mese di luglio alle ore 10,30 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pesaro, regolarmente convocata dal presidente con lettera del 18 luglio, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente ordine del giorno:

1) VILLAGRANDE - cava del Colle San Marco appartenente ai comuni di Montecopiolo e Pennabilli.

(*Omissis*).

A seguito di alcune segnalazioni il giorno 25 giugno 1968 è stato eseguito un sopraluogo a Villagrande di Montecopiolo, nella zona del Colle San Marco, unitamente ad un funzionario dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Pesaro, al direttore dell'ente provinciale turismo di Pesaro e allo stesso sig. Della Chiara, presidente della commissione bellezze naturali.

Nel corso di detto sopraluogo è stata riconosciuta la opportunità di esaminare la situazione ai fini della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per un vincolo della zona onde conservare le caratteristiche paesaggistiche del Colle, che tra l'altro comprende i resti di antiche costruzioni.

A conclusione il soprintendente mostra ai presenti una esauriente documentazione fotografica dell'intera zona.

I sindaci di Montecopiolo e Pennabilli, pur considerando gli aspetti economici della questione, confermano le preoccupazioni della soprintendenza e pertanto si dichiarano favorevoli per il vincolo della zona.

Dopo una esauriente discussione, alla quale prendono parte anche l'ispettore ripartimenale delle foreste e il rappresentante dell'associazione degli industriali, la commissione alla unanimità, dopo aver riconosciuta sufficiente la documentazione in atti,

trattandosi peraltro di località da ciascuno personalmente conosciuta, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali dei comuni di Montecopiolo e di Pennabilli, per la rispettiva porzione di territorio, l'intero Colle San Marco, delimitato da una circonferenza avente un raggio di metri lineari duecento dal punto trigonometrico.

La commissione riconosce nella località l'interesse previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto monte caratteristico, visibile dalla riviera romagnola, San Marino, Urbino, strada marecchiese.

(*Omissis*).

**(8334)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1970.

**Autorizzazione alla S.p.a. Società generale magazzini raccordati « SO.GE.MAR. », con sede in Milano, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Lucernate di Rho.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 24 luglio 1962, 3 dicembre 1963, 22 aprile 1968, 29 marzo 1969 e 22 luglio 1969 con i quali la S.p.a. società generale magazzini raccordati « SO.GE.MAR » con sede in Milano, via Bezzi n. 3, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Lucernate di Rho (Milano) un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 27 maggio 1969, con la quale la società suddetta ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con 9 cisterne in ferro interrate della capacità di mc. 100 ciascuna da adibire al deposito di merci sfuse, anche infiammabili, nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 705 del 16 luglio 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti allegati alla predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. società generale magazzini raccordati « SO. GE.MAR », con sede in Milano, via Bezzi n. 3, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Lucernate di Rho (Milano) con 9 cisterne in ferro interrate, della capacità di mc. 100 ciascuna, ripartita in due scomparti di mc. 50, da adibire al deposito di merci sfuse, anche infiammabili, nazionali, nazionalizzate ed estere, cisterne che nella relazione tecnica e nella planimetria generale presentate a corredo della istanza di cui alle premesse, risultano distinte con i numeri da 26 a 43.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nelle cisterne di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale, nonchè le disposizioni di cui all'art. 10 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1970

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAMMÌ

p. *Il Ministro per le finanze*
ATTAGUILE

**(8383)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1970.

**Autorizzazione alla S.p.a. « Italfrigor » ad ampliare con due nuovi capannoni il magazzino generale esercitato in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 5 gennaio 1966, 18 giugno 1960 e 30 agosto 1962 con i quali la S.p.a. Italfrigor (già Interfrigor) con sede in Milano, via Stelvio n. 61 è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Milano, via Mecenate n. 30/22, un magazzino generale per merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 8 febbraio 1967, con la quale la società predetta ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con due nuovi capannoni ed a ricevere in deposito sul piazzale scoperto del magazzino stesso, di cui al citato decreto 30 agosto 1962, anche macchine utensili, agricole ed edili, esclusi i pezzi di ricambio;

Vista la deliberazione n. 350 del 5 aprile 1967, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda;

Vista l'istanza in data 17 marzo 1970, con la quale la S.p.a. Italfrigor ha precisato i termini della propria richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza dell'8 febbraio 1967;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Italfrigor, con sede in Milano, via Stelvio n. 61, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Milano, via Mecenate n. 30/22, con un nuovo capannone contrassegnato con la lettera *F* nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza in data 8 febbraio 1967 di cui alle premesse del presente decreto e meglio descritto nella relativa relazione di perizia.

La Società suddetta è altresì autorizzata a ricevere in deposito nel capannone contrassegnato nelle predette planimetrie con la lettera *E*, di mq. 574, costruito sul piazzale scoperto *E* di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1962 citato nelle premesse, oltre ai macchi-

nari di cui all'art. 2 di tale decreto, anche macchine voluminose e pesanti — utensili, agricole ed edili — con esclusione dei relativi pezzi di ricambio.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente art. 1 si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare della cauzione che la S.p.a. Italfrigor deve prestare per l'esercizio del suddetto magazzino è elevato da L. 8.000.000 (ottomilioni) a L. 12.000.000 (dodicimilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1970

*p. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAMMÌ

*p. Il Ministro per le finanze*
ATTAGUILE

(8381)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1970.

**Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad ampliare il magazzino generale esercitato in Novara.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1958, 20 febbraio 1962, 18 aprile 1963, 15 dicembre 1964, 17 luglio 1967 e 7 dicembre 1968 con i quali la S.p.a. Magazzini fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Novara, via Bartolino da Novara, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza del 21 marzo 1969, con la quale la suddetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale con i due nuovi capannoni, costruiti entro il recinto dello stesso magazzino, distinti nella relativa planimetria, trasmessa in allegato, uno con il colore rosso e l'altro con il colore verde;

Vista la successiva istanza in data 14 novembre 1969, con la quale la società ha informato che uno dei due capannoni, e precisamente quello distinto nella planimetria con il colore verde, è stato demolito ed ha limitato la richiesta di autorizzazione al solo capannone distinto con il colore rosso;

Vista la deliberazione n. 610 del 23 dicembre 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, via della Chiusa, 2, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Novara, via Bartolino da Novara, con un nuovo capannone della superficie di mq. 6.400, meglio descritto nella planimetria e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza in data 21 marzo 1969, di cui alle premesse del presente decreto, e distinto in detta planimetria con il colore rosso.

In detto capannone possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito nel capannone di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Novara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1970

*p. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAMMÌ

*p. Il Ministro per le finanze*
ATTAGUILE

(8382)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1970.

**Estensione della disciplina del lavoro portuale nel porto di La Caletta di Siniscola.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 146 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1957, riguardante l'estensione della disciplina del lavoro portuale a determinati porti e approdi di minor traffico;

Considerata l'opportunità di estendere la disciplina del lavoro portuale prevista dalle norme in vigore nel porto di La Caletta di Siniscola;

Decreta:

*Articolo unico*

Nel porto di La Caletta di Siniscola è estesa la disciplina del lavoro portuale contenuta nel codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e nel regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 15 febbraio 1952, n. 328.

Roma, addì 6 agosto 1970

*Il Ministro*: MANNIRONI

(8224)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Costituzione oasi di protezione per la fauna in territorio del comune di Rofrano

Con decreto ministeriale 10 agosto 1970 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria, sita in territorio del comune di Rofrano (Salerno) della estensione di ha. 800 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

Sud: strada Concaghe ed il confine del comune di Piaggine, fino a raggiungere l'inizio del confine del comune di Sanza;

Ovest: dal confine del comune di Sanza fino all'incrocio sulla strada provinciale Rofrano-Sanza;

Nord: dalla località denominata Girone strada provinciale Rofrano-Sanza fino all'incrocio del confine col comune di Sanza;

Est: dalla località denominata Girone, strada vicinale Conzaghe, fino all'incrocio del confine del comune di Sanza.

**(8260)**

### Costituzione oasi di protezione per la fauna in località « Acquarossa », in comune di Viterbo

Con decreto ministeriale 10 agosto 1970, è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località « Acquarossa », sita in territorio del comune di Viterbo, della estensione di circa ha. 300, i cui confini meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

a Nord: dal fontanile dell'Acquarossa, fosso dell'Acquarossa fino al confine del comune di Vitorchiano;

a Ovest: dal fontanile dell'Acquarossa risalendo il fosso « Piscin di Polvere » fino al confine tra le proprietà Cataldo e Braciola;

a Sud: limita « Macchia Grande », proprietà Signorelli, fosso della Ferriera fino alla località « Fercete » proprietà Iaquinto;

a Est: Strada S. Cataldo fino al confine del comune di Vitorchiano.

**(8262)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1970, registro n. 53, foglio n. 347, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 22 ottobre 1966 dal prof. Simonini Armando, avverso la negativa valutazione della qualifica attribuitagli, per l'anno scolastico 1962/63, dal preside della scuola media di Soliera (Modena), in sede di compilazione della graduatoria degli aspiranti ad incarichi e supplenze di francese nelle scuole medie.

**(8290)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1970, registro n. 53, foglio n. 346, è stato parzialmente accolto il ricorso straordinario prodotto il 18 novembre 1966 dal prof. Valente Guido, avverso la decisione n. 265 del 12 agosto 1966 con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditorato agli studi di Catanzaro, ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso contro la mancata valutazione del servizio prestato nelle scuole medie.

**(8291)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento di ventuno società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 luglio 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) agricola S. Stefano, con sede in S. Stefano del Sole (Avellino), costituita per rogito Sarno in data 5 maggio 1964, rep. 17529;

2) edil Spes Aurea, già, Spes, con sede in Benevento, costituita per rogito Caruco in data 4 marzo 1965, rep. 10476;

3) edil - Italia, con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 25 marzo 1964, rep. 29363/3881;

4) agricola S. Lucia - Apice, con sede in Apice (Benevento), costituita per rogito dell'Aquila in data 18 giugno 1961, rep. 5305/1684;

5) agricola Progresso rurale, con sede in Guardia Sanframondi (Benevento), costituita per rogito Colella in data 8 febbraio 1963, rep. 12346;

6) cooperativa Agricola Onesta (C.A.O.), con sede in Paduli (Benevento), costituita per rogito Compatangelo in data 11 marzo 1957, rep. 44808/4357;

7) agricola Coltivatori diretti di Pietraroia, con sede in Pietraroia (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 3 maggio 1959, rep. 7449/4599;

8) cooperativa Agricola Sammarchese (C.A.S.), con sede in S. Marco dei Cavoti (Benevento), costituita per rogito Jelardi in data 30 dicembre 1956, rep. 9872;

9) produttori di latte tra gli iscritti al libro genealogico italiano, con sede in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 7 gennaio 1964, rep. 8047;

10) edil - Ortenzia, con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 14 ottobre 1963, rep. 75433/3565;

11) edil - DI.TA.CA. (Dipendenti tabacchificio Catemario), con sede in Caserta, costituita per rogito Manna in data 30 aprile 1963, rep. 13282;

12) edil - il Tetto U.I.L. (Unione italiana del lavoro), con sede in Capua (Caserta), costituita per rogito Bosco in data 6 dicembre 1963, rep. 12677;

13) edil. La Capuana, con sede in Capua (Caserta), costituita per rogito Maturo in data 22 maggio 1963, rep. 6796;

14) agricola L'Agricoltura moderna, con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Coppola in data 21 aprile 1960;

15) Tellena agricola fra lavoratori diretti della terra, con sede in Casole di Caserta, costituita per rogito Schettini in data 26 novembre 1961, rep. 1408;

16) di produzione e lavoro Giuseppe Toniolo, con sede in S. Marcellino (Caserta), costituita per rogito Musto in data 18 ottobre 1960, rep. 16305;

17) cooperativa produzione e lavoro Vittoriosa, con sede in Trentola Ducenta (Caserta), costituita per rogito Conte in data 16 agosto 1957, rep. 14800/4344;

18) cooperativa Indipendente, con sede in Salerno, costituita per rogito Pisani in data 27 marzo 1964, rep. 74797;

19) Edil - fra mutilati e invalidi di guerra, con sede in Salerno costituita per rogito Monica Achille in data 28 marzo 1953, rep. 10482;

20) Edil - D.A.I.T. tra i dipendenti di aziende industriali, con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 21 ottobre 1950, rep. 20275;

21) Edil - S.A.C.E.T., con sede in Terni, costituita per rogito Napolitano in data 14 marzo 1935, rep. 9726.

**(8193)**

### Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Caseificio sociale agricolo Antonio Montanari », con sede in Montichiari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 agosto 1970 il rag. Giuseppe Sportoletti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Caseificio sociale agricolo Antonio Montanari », con sede in Montichiari (Brescia) in sostituzione del dott. Gaetano Capezzuto.

**(8293)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1970 al 30 aprile 1970 all'importazione da paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine)**

*Periodo dal 1° febbraio 1970 al 1° marzo 1970*

| Numero | | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo (in lire italiane per 100 kg) | |
|---|---|---|---|---|
| della Tariffa | della Statistica | | Prelievo | Supplemento prelievo |
| 01.03-A-II | | Animali vivi delle specie suina, delle specie domestiche, altri: | | |
| | 04 | a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta | 4.555 | zero |
| | 07 | b. non nominati | 5.356 | zero |
| 02.01-A-III-a | | Carni commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: | | |
| | 057<br>061 | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna | 6.965 | zero |
| | 064<br>067 | 2. prosciutti, anche in parti, non disossati | 10.796 | zero |
| | 071<br>074 | 3. spalle, anche in parti, non disossate | 8.497 | zero |
| | 077<br>081 | 4. lombate, anche in parti, non disossate | 11.283 | zero |
| | 084<br>087 | 5. pancette (ventresche), anche in parti | 6.060 | zero |
| | 091<br>094 | 6. altre | 11.283 | zero |
| 02.01-B-II-c | | Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre: | | |
| | 121 | 1. teste, anche in parti; gole | 4.458 (*b*) (1) | zero |
| | 124 | 2. zampe; code | 1.254 (*b*) (1) | zero |
| | 127 | 3. rognoni | 14.627 (*b*) (1) | zero |
| | 131 | 4. fegati | 16.855 (*b*) (2) | zero |
| | 134 | 5. cuori; lingue; polmoni | 8.358 (*b*) (1) | zero |
| | 137 | 6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme | 12.258 (*b*) (1) | zero |
| | 141 | 7. altre | 12.258 (*b*) (1) | zero |
| ex 02.05 | | Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato: | | |
| | | A. lardo: | | |
| | 01 | I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia | 2.925 | zero |
| | 04 | II. secco o affumicato | 6.826 | zero |
| | 07 | B. grasso di maiale | 3.900 | zero |
| 02.06-B | | Carni o frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate: | | |
| | | I. carni: | | |
| | | a. salate o in salamoia: | | |
| | 04 | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna | 13.930 | zero |
| | 07 | 2. prosciutti, anche in parti, non disossati | 21.592 | zero |
| | 11 | 3. spalle, anche in parti, non disossate | 16.995 | zero |
| | 14 | 4. lombate, anche in parti, non disossate | 22.567 | zero |
| | 17 | 5. pancette (ventresche), anche in parti | 12.119 | zero |
| | 21 | 6. altre | 22.567 | zero |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo (in lire italiane per 100 kg) Prelievo | Supplemento prelievo |
|---|---|---|---|---|
| 02.06-B (segue) | | b. secche o affumicate: | | |
| | 24 | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna | 23.263 | zero |
| | 31 | 2. prosciutti, anche in parti, non disossati . | 39.283 | zero |
| | 34 | 3. spalle, anche in parti, non disossate | 30.925 | zero |
| | 37 | 4. lombate, anche in parti, non disossate . | 38.865 | zero |
| | 41 | 5. pancette (ventresche), anche in parti | 20.199 | zero |
| | 44 | 6. altre | 39.283 | zero |
| | | II. frattaglie: | | |
| | 47 | a. teste, anche in parti; gole | 4.458 | zero |
| | 51 | b. zampe; code | 1.254 | zero |
| | 54 | c. rognoni | 14.627 | zero |
| | 57 | d. fegati . . . . . . . . . . . . . . . . | 16.855 | zero |
| | 61 | e. cuori; lingue; polmòni . . . . . . . . . . | 8.358 | zero |
| | 64 | f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme . . . . . . . . . . . . . . | 12.258 | zero |
| | 67 | g. altre . . . . . . . . . . . . . . . . | 12.258 | zero |
| 15.01-A | | Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi: | | |
| | 01 | I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a) . . . . . . . . . . | 5.572 (*b*) (3) | zero |
| | 04 | II. altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.572 | zero |
| 16.01 | | Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue: | | |
| | 02 | A. di fegato . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25.141 (*b*) (4) | zero |
| | | B. altri (c): | | |
| | 05 | I. salsicce e salami, stagionati, non cotti . . . . . . | 41.935 | zero |
| | 08 | II. altri . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28.892 | zero |
| ex 16.02 | | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: | | |
| | | A. di fegato: | | |
| | 08 | II. altre . . . . . . . . . . . . . . . | 25.110 (*b*) (5) | zero |
| | | B. altre: | | |
| | | III. non nominate: | | |
| | | a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso: | | |
| | | 1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie: | | |
| | | aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti: | | |
| | 26 | alfa. prosciutti . . . . . . . . . . . . | 45.509 | zero |
| | 28 | beta. altri . . . . . . . . . . . . . | 45.509 | zero |
| | 31 | bb. spalle anche in parti . . . . . . . . . | 37.678 | zero |
| | 33 | cc. altre . . . . . . . . . . . . . . | 26.051 | zero |
| | 37 | 2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie . . . . . . . . | 21.788 | zero |
| | 41 | 3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie . . . . . . . . . . . . . | 13.433 | zero |

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) da (1) a (5) - L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del: (1) 15,2 %, (2) 16,4 %, (3) 3 %, (4) 24 %, (5) 25 % sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

*Periodo dal 2 marzo 1970 al 21 marzo 1970*

| Numero | | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo (in lire italiane per 100 kg) | |
|---|---|---|---|---|
| della Tariffa | della Statistica | | Prelievo | Supplemento prelievo |
| 01.03-A-II | | Animali vivi delle specie suina, delle specie domestiche, altri: | | |
| | 04 | a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta . . . . . . . . . . . | 9.110 | zero |
| | 07 | b. non nominati . . . . . . . . . . . . . | 10.712 | zero |
| 02.01-A-III-a | | Carni commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: | | |
| | 057<br>061 | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . . . . . . . . . . . . | 13.930 | zero |
| | 064<br>067 | 2. prosciutti, anche in parti, non disossati . . . . . | 21.592 | zero |
| | 071<br>074 | 3. spalle, anche in parti, non disossate . . . . | 16.995 | zero |
| | 077<br>081 | 4. lombate, anche in parti, non disossate . . . . | 22.567 | zero |
| | 084<br>087 | 5. pancette (ventresche), anche in parti . . . . . | 12.119 | zero |
| | 091<br>094 | 6. altre . . . | 22.567 | zero |
| 02-01-B-II-c | | Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre: | | |
| | 121 | 1. teste, anche in parti; gole . . . . . . . . | 4.458 (*b*) (1) | zero |
| | 124 | 2. zampe; code . . . . . . . . . . . . . | 1.254 (*b*) (1) | zero |
| | 127 | 3. rognoni . . . . . . . . . . . . . . | 14.627 (*b*) (1) | zero |
| | 131 | 4. fegati . . . . . . . . . . . . . . | 16.855 (*b*) (2) | zero |
| | 134 | 5. cuori; lingue; polmoni . . . . . . . . . | 8.358 (*b*) (1) | zero |
| | 137 | 6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme . . . . . . . . . . . | 12.258 (*b*) (1) | zero |
| | 141 | 7. altre . . . . . . . . . . . . . . . | 12.258 (*b*) (1) | zero |
| ex 02.05 | | Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato: | | |
| | | A. lardo: | | |
| | 01 | I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . . | 5.851 | zero |
| | 04 | II. secco o affumicato . . . . . . . . . . . | 6.826 | zero |
| | 07 | B. grasso di maiale . . . . . . . . . . . . . | 3.900 | zero |
| 02.06-B | | Carni o frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate: | | |
| | | I. carni: | | |
| | | a. salate o in salamoia: | | |
| | 04 | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . . . . . . . . . . . . | 13.930 | zero |
| | 07 | 2. prosciutti, anche in parti, non disossati . . . . | 21.592 | zero |
| | 11 | 3. spalle, anche in parti, non disossate . . . . . | 16.995 | zero |
| | 14 | 4. lombate, anche in parti, non disossate . . . . . | 22.567 | zero |
| | 17 | 5. pancette (ventresche), anche in parti . . . . . | 12.119 | zero |
| | 21 | 6. altre . . . . . . . . . . . . . . . | 22.567 | zero |
| | | b. secche o affumicate: | | |
| | 24 | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . . . . . . . . . . . . | 23.263 | zero |
| | 31 | 2. prosciutti, anche in parti, non disossati . . . . . | 39.283 | zero |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo (in lire italiane per 100 kg) Prelievo | Supplemento prelievo |
|---|---|---|---|---|
| 02.06-B (segue) | 34 | 3. spalle, anche in parti, non disossate | 30.925 | zero |
| | 37 | 4. lombate, anche in parti, non disossate . | 38.865 | zero |
| | 41 | 5. pancette (ventresche), anche in parti | 20.199 | zero |
| | 44 | 6. altre | 39.283 | zero |
| | | II. frattaglie: | | |
| | 47 | a. teste, anche in parti; gole . | 4.458 | zero |
| | 51 | b. zampe; code | 1.254 | zero |
| | 54 | c. rognoni | 14.627 | zero |
| | 57 | d. fegati | 16.855 | zero |
| | 61 | e. cuori; lingue; polmoni | 8.358 | zero |
| | 64 | f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme . . . . . . . . . . . . . | 12.258 | zero |
| | 67 | g. altre . . . . . . . . . . . . . . | 12.258 | zero |
| 15.01-A | | Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi: | | |
| | 01 | I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a) . . . . . . . . . . | 5.572 (*b*) (3) | zero |
| | 04 | II. altri . . . . . . . . . . . . . . | 5.572 | zero |
| 16.01 | | Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue: | | |
| | 02 | A. di fegato . . . . . . . . . . . . . . . . | 25.141 (*b*) (4) | zero |
| | | B. altri (c): | | |
| | 05 | I. salcicce e salami, stagionati, non cotti . . . . . . | 41.935 | zero |
| | 08 | II. altri . . . . . . . . . . . . . . | 28.892 | zero |
| ex 16.02 | | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: | | |
| | | A. di fegato: | | |
| | 08 | II. altre . . . . . . . . . . . . . | 25.110 (*b*) (5) | zero |
| | | B. altre: | | |
| | | III. non nominate: | | |
| | | a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso: | | |
| | | 1. 80% o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie: | | |
| | | aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti: | | |
| | 26 | alfa. prosciutti . . . . . . . . . . . | 45.509 | zero |
| | 28 | beta. altri . . . . . . . . . . . . | 45.509 | zero |
| | 31 | bb. spalle anche in parti . . . . . . . . . | 37.678 | zero |
| | 34 | cc. altre . . . . . . . . . . . . . . | 26.051 | zero |
| | 37 | 2. 40% o più e meno di 80% di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie . . . . . . . | 21.788 | zero |
| | 41 | 3. meno di 40% di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie . . . . . . . . . . . . | 13.433 | zero |

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) da (1) a (5) - L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del: (1) 15,2 %, (2) 16,4 %, (3) 3 %, (4) 24 %, (5) 25 % sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

*Periodo dal 22 marzo 1970 al 30 marzo 1970*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo (in lire italiane per 100 kg) Prelievo | Supplemento prelievo |
|---|---|---|---|---|
| 01.03-A-II | | Animali vivi delle specie suina, delle specie domestiche, altri: | | |
| | 04 | a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta . . . . . . . . . . . | 4.555 | zero |
| | 07 | b. non nominati . . . . . . . . . . . . . | 5.356 | zero |
| 02.01-A-III-a | | Carni commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: | | |
| | 057<br>061 | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . . . . . . . . . . . . . | 6.965 | zero |
| | 064<br>067 | 2. prosciutti, anche in parti, non disossati . . . . . | 10.796 | zero |
| | 071<br>074 | 3. spalle, anche in parti, non disossate . . . . | 8.497 | zero |
| | 077<br>081 | 4. lombate, anche in parti, non disossate . . . . | 11.283 | zero |
| | 084<br>087 | 5. pancette (ventresche), anche in parti . . . . . | 6.060 | zero |
| | 091<br>094 | 6. altre . . . . . . . . . . . . . . . | 11.283 | zero |
| 02.01-B-II-c | | Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre: | | |
| | 121 | 1. teste, anche in parti; gole . . . . . . . . | 4.458 (*b*) (1) | zero |
| | 124 | 2. zampe; code . . . . . . . . . . . . . | 1.254 (*b*) (1) | zero |
| | 127 | 3. rognoni . . . . . . . . . . . . . . | 14.627 (*b*) (1) | zero |
| | 131 | 4. fegati . . . . . . . . . . . . . . | 16.855 (*b*) (2) | zero |
| | 134 | 5. cuori; lingue; polmoni . . . . . . . . . | 8.358 (*b*) (1) | zero |
| | 137 | 6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme . . . . . . . . . . . | 12.258 (*b*) (1) | zero |
| | 141 | 7. altre . . . . . . . . . . . . . . . | 12.258 (*b*) (1) | zero |
| ex 02.05 | | Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato: | | |
| | | A. lardo: | | |
| | 01 | I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . . | 2.925 | zero |
| | 04 | II. secco o affumicato . . . . . . . . . . . | 6.826 | zero |
| | 07 | B. grasso di maiale . . . . . . . . . . . . . | 3.900 | zero |
| 02.06-B | | Carni o frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate: | | |
| | | I. carni: | | |
| | | a. salate o in salamoia: | | |
| | 04 | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . . . . . . . . . . . . . | 13.930 | zero |
| | 07 | 2. prosciutti, anche in parti, non disossati . . . . | 21.530 | zero |
| | 11 | 3. spalle, anche in parti, non disossate . . . . . | 16.995 | zero |
| | 14 | 4. lombate, anche in parti, non disossate . . . . . | 22.567 | zero |
| | 17 | 5. pancette (ventresche), anche in parti . . . . . | 12.119 | zero |
| | 21 | 6. altre . . . . . . . . . . . . . . . | 22.567 | zero |
| | | b. secche o affumicate: | | |
| | 24 | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . . . . . . . . . . . . . | 23.263 | zero |
| | 31 | 2. prosciutti, anche in parti, non disossati . . . . . | 39.283 | zero |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo (in lire italiane per 100 kg) Prelievo | Supplemento prelievo |
|---|---|---|---|---|
| 02.06-B (segue) | 34 | 3. spalle, anche in parti, non disossate . . . . . | 30.925 | zero |
| | 37 | 4. lombate, anche in parti, non disossate . . . . . | 38.865 | zero |
| | 41 | 5. pancette (ventresche), anche in parti . . . . . | 20.199 | zero |
| | 44 | 6. altre . . . . . . . . . . . . . . | 39.283 | zero |
| | | II. frattaglie: | | |
| | 47 | a. teste, anche in parti; gole . . . . . . . . . | 4.458 | zero |
| | 51 | b. zampe; code . . . . . . . . . . . . . | 1.254 | zero |
| | 54 | c. rognoni . . . . . . . . . . . . . . | 14.627 | zero |
| | 57 | d. fegati . . . . . . . . . . . . . . . | 16.855 | zero |
| | 61 | e. cuori; lingue; polmoni . . . . . . . . . . | 8.358 | zero |
| | 64 | f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed' esofagi, il tutto assieme . . . . . . . . . . . . . | 12.258 | zero |
| | 67 | g. altre . . . . . . . . . . . . . . . | 12.258 | zero |
| 15.01-A | | Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi: | | |
| | 01 | I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a) . . . . . . . . . . . . | 5.572 (*b*) (3) | zero |
| | 04 | II. altri . . . . . . . . . . . . . . . | 5.572 | zero |
| 16.01 | | Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue: | | |
| | 02 | A. di fegato . . . . . . . . . . . . . . . | 25.141 (*b*) (4) | zero |
| | | B. altri (c): | | |
| | 05 | I. salcicce e salami, stagionati, non cotti . . . . . . . | 41.935 | zero |
| | 08 | II. altri . . . . . . . . . . . . . . . | 28.892 | zero |
| ex 16.02 | | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: | | |
| | | A. di fegato: | | |
| | 08 | II. altre . . . . . . . . . . . . . . | 25.110 (*b*) (5) | zero |
| | | B. altre: | | |
| | | III. non nominate: | | |
| | | a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso: | | |
| | | 1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie: | | |
| | | aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti: | | |
| | 26 | alfa. prosciutti . . . . . . . . . . . | 45.509 | zero |
| | 28 | beta. altri . . . . . . . . . . . . | 45.509 | zero |
| | 31 | bb. spalle anche in parti . . . . . . . . . | 37.678 | zero |
| | 34 | cc. altre . . . . . . . . . . . . . . | 26.051 | zero |
| | 37 | 2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie . . . . . . . . | 21.788 | zero |
| | 41 | 3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie . . . . . . . . . . . . . | 13.433 | zero |

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) da (1) a (5) - L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del: (1) 15,2 %, (2) 16,4 %, (3) 3 %, (4) 24 %, (5) 25 % sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

**(7108)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(*Unica pubblicazione*) (Legge 16 febbraio 1962, n. 76) Elenco n. 17

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

| Denominazione del debito | Numero di iscrizione | INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI | Capitale nominale |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rendita 5 % (1935) 122 | 67611 | Lucchesi Palli Gabriella fu Leopoldo, moglie di Pietro Grizi, domiciliata a Roma. *Annotazione*: Vincolata come parte di dote costituita alla titolare con l'atto 28 giugno 1924, rogato Rinaldi, notaio in Roma | 155.500 |

(8326) Roma, addì 19 agosto 1970

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

### Corso dei cambi del 28 agosto 1970 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 624,05 | 623,70 | 623,75 | 624 — | 623,70 | 624,10 | 624 — | 624 — | 624,05 | 623,90 |
| Dollaro canadese | 612,75 | 612,40 | 612,25 | 612,25 | 610 — | 612,75 | 612 — | 612,25 | 612,75 | 612,50 |
| Franco svizzero | 145,20 | 144,95 | 144,95 | 145,02 | 144,90 | 145,20 | 145 — | 145,02 | 145,20 | 145 — |
| Corona danese | 83,20 | 83,15 | 83,20 | 83,21 | 83 — | 83,22 | 83,20 | 83,21 | 83,20 | 83,20 |
| Corona norvegese | 87,40 | 87,37 | 87,39 | 87,37 | 87,40 | 87,45 | 87,36 | 87,37 | 87,40 | 87,40 |
| Corona svedese | 120,43 | 120,40 | 120,30 | 120,34 | 120,10 | 120,43 | 120,35 | 120,34 | 120,43 | 120,40 |
| Fiorino olandese | 173,25 | 173,20 | 173,30 | 173,33 | 172,80 | 173,25 | 173,35 | 173,33 | 173,25 | 173,25 |
| Franco belga | 12,57 | 12,566 | 12,5640 | 12,5710 | 12,56 | 12,55 | 12,5735 | 12,5710 | 12,56 | 12,57 |
| Franco francese | 113,07 | 113,03 | 113,05 | 113,095 | 113,10 | 113,10 | 113,09 | 113,095 | 113,07 | 113,05 |
| Lira sterlina | 1487,95 | 1486,70 | 1486,80 | 1487,50 | 1486 — | 1487,90 | 1487,05 | 1487,50 | 1487,95 | 1487,15 |
| Marco germanico | 171,80 | 171,73 | 171,80 | 171,82 | 171,65 | 171,85 | 171,87 | 171,82 | 171,83 | 171,80 |
| Scellino austriaco | 24,18 | 24,10 | 24,1625 | 24,1715 | 24,10 | 24,20 | 24,17 | 24,1715 | 24,22 | 24,18 |
| Escudo portoghese | 21,80 | 21,75 | 21,80 | 21,815 | 21,50 | 21,80 | 21,80 | 21,815 | 21,80 | 21,80 |
| Peseta spagnola | 8,96 | 8,95 | 8,97 | 8,97 | 8,80 | 8,90 | 8,9685 | 8,97 | 8,96 | 8,96 |

### Media dei titoli del 28 agosto 1970

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 93,525 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 97,525 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 75,525 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 82,15 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 80,275 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 79,025 |
| » 5 % (Beni esteri) | 76,475 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 78,925 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 81,10 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 87,825 |
| Certificato di credito del Tesoro 5 % 1976 | 96,65 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,225 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,30 |
| » » » 5,50 % 1977 | 99,65 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,20 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) | 98,525 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 92,25 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 90,125 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 89,60 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 89,70 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 89,75 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 88,35 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 96,075 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: ZODDA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

#### Cambi medi del 28 agosto 1970

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 624 — |
| Dollaro canadese | 612,125 |
| Franco svizzero | 145,01 |
| Corona danese | 83,205 |
| Corona norvegese | 87,365 |
| Corona svedese | 120,345 |
| Fiorino olandese | 173,34 |
| Franco belga | 12,572 |
| Franco francese | 113,092 |
| Lira sterlina | 1487,275 |
| Marco germanico | 171,845 |
| Scellino austriaco | 24,171 |
| Escudo portoghese | 21,807 |
| Peseta spagnola | 8,969 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

## Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1970

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1970 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

### MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

| | | Dal 1° gennaio al 31 luglio 1970 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Incassi (in milioni di lire) | | Pagamenti (in milioni di lire) | |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1969 | | | 17.380 | | |
| *Gestione di bilancio* | | | | | |
| Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti | competenza | 4.823.118 | | | |
| | residui | 275.687 | | | |
| | Totale | | 5.098.805 | | |
| Accensione di prestiti | competenza | 365.083 | | | |
| | residui | 3.691 | | | |
| | Totale | | 368.774 | | |
| Spese correnti | competenza | | | 3.806.343 | |
| | residui | | | 627.554 | |
| | Totale | | | | 4.433.897 |
| Spese in conto capitale | competenza | | | 565.062 | |
| | residui | | | 208.484 | |
| | Totale | | | | 773.546 |
| Rimborso di prestiti | competenza | | | 138.019 | |
| | residui | | | 25.053 | |
| | Totale | | | | 163.072 |
| *Gestione di Tesoreria* | | | | | |
| In conto debiti di Tesoreria: | | | | | |
| Debito fluttuante | | 3.923.627 | | 3.259.824 | |
| Conti correnti | | 12.036.084 | | 12.101.117 | |
| Incassi da regolare | | 2.759.071 | | 2.666.352 | |
| Altre gestioni | | 7.112.262 | | 6.270.183 | |
| | Totale | | 25.831.044 | | 24.297.476 |
| In conto crediti di Tesoreria: | | | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | | 28.483 | | 71.908 | |
| Pagamenti da regolare | | 285.020 | | 305.882 | |
| Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi | | 934.284 | | 1.332.626 | |
| Altri crediti | | 8.643.726 | | 9.815.962 | |
| | Totale | | 9.891.513 | | 11.526.378 |
| | Totale complessivo | | 41.207.516 | | 41.194.369 |
| Fondo di cassa al 31 luglio 1970 | | | — | | 13.147 |
| | Totale a pareggio | | 41.207.516 | | 41.207.516 |

### SITUAZIONE DEL TESORO

| | Al 31 luglio 1970 (in milioni di lire) | | |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa | | 13.147 | |
| *Crediti di Tesoreria* | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | 44.416 | | |
| Pagamenti da regolare | 253.902 | | |
| Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi | 970.382 | | |
| Altri crediti | 2.649.076 | | |
| Totale crediti | | 3.917.776 | |
| In complesso | | | 3.930.923 |
| *Debiti di Tesoreria* | | | |
| Debito fluttuante | 4.247.189 | | |
| Conti correnti | 2.087.266 | | |
| Incassi da regolare | 336.422 | | |
| Altre gestioni | 1.309.768 | | |
| Totale debiti | | | 7.980.645 |
| Situazione del Tesoro (passività) | | | 4.049.722 |

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 luglio 1970 L. 227.107 milioni.

*L'ispettore generale:* C. Marinucci

*Il direttore generale:* S. Viaggio

(8429)

# BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

## SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 1970

### ATTIVO

| Voce | | Importo |
|---|---|---|
| Oro in cassa | L. | 1.864.406.696.366 — |
| Cassa | » | 45.410.780.382 — |
| Portafoglio su piazze italiane | » | 1.388.828.597.586 — |
| Effetti ricevuti per l'incasso | » | 306.312.096 — |
| Anticipazioni | » | 1.490.606.909.265 — |
| Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente | » | 884.147.134.876 — |
| Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato | » | 2.560.058.972.365 — |
| Immobili per gli uffici | » | 1 — |
| Debitori diversi | » | 682.512.726.994 — |
| Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie | » | 339.000.000.000 — |
| Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria | » | 991.542.280.465 — |
| Servizi diversi per conto dello Stato | » | 106.619.303.477 — |
| Spese | » | 141.175.163.162 — |
| | L. | 10.494.614.877.035 — |
| Depositi in titoli e valori diversi | » | 11.154.130.401.800 — |
| | L. | 21.648.745.278.835 — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | 1.769.463.816 — |
| TOTALE GENERALE | L. | 21.650.514.742.651 — |

### PASSIVO

| Voce | | | | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Circolazione | | | L. | 6.113.018.263 000 — |
| Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca | | | » | 72.719.736 800 — |
| Depositi in conto corrente liberi | | | » | 77.431.519 540 — |
| Conti correnti vincolati | | | » | 3.029.754.640 754 — |
| Creditori diversi | | | » | 1.029.815.757 841 — |
| Rendite del corrente esercizio | | | » | 150.378.164 276 — |
| | | | L. | 10.473.118.082.211 — |
| Capitale sociale | L. | 300.000.000 — | | |
| Fondo di riserva ordinario | » | 11.819.330.349 — | | |
| Fondo di riserva straordinario | » | 9.377.464.475 — | | 21.496.794.824 — |
| | | | L. | 10.494.614.877.035 — |
| Depositanti | | | » | 11.154.130.401.800 — |
| | | | L. | 21.648.745.278.835 — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | | | » | 1.769.463.816 — |
| TOTALE GENERALE | | | L. | 21.650.514.742.651 — |

(8430)

*Il Governatore*: CARLI

p *Il Ragioniere Generale* M PALLINI

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL TESORO

**Concorso per titoli ed esami fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio a cinquanta posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della ragioneria generale dello Stato.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;
Ravvisata l'opportunità di indire un concorso per titoli ed esami per il conferimento di cinquanta posti disponibili nella qualifica di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio a cinquanta posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Al concorso predetto possono partecipare:

*a*) gli impiegati civili delle carriere direttive, anche speciali, di tutte le amministrazioni dello Stato i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, abbiano compiuto complessivamente cinque anni di servizio nelle carriere medesime ancorchè pervenutivi ai sensi dello art. 161, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

*b*) i professori ordinari di ruolo *A* o di ruolo *B* degli istituti di istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle università degli studi, i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno cinque anni di insegnamento come ordinari;

*c*) gli iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da almeno quattro anni negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti, i quali, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, posseggano tutti i requisiti richiesti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di trentacinque anni, salvo le elevazioni del limite superiore di età previste dalle disposizioni vigenti. In ogni caso, non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico n. 3/1957.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno agli uffici sopraindicati dopo il termine stabilito nel comma precedente, anche se spedite entro il termine medesimo.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

*a*) la data ed il luogo di nascita;

*b*) i titoli di studio posseduti, con l'indicazione dell'anno e dell'università od istituto presso cui sono stati conseguiti;

*c*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*d*) il domicilio;

*e*) il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

*f*) i titoli posseduti fra quelli indicati nel successivo art. 4.

Inoltre, gli aspiranti che abbiano titolo a partecipare al concorso ai sensi della lettera *c*) del precedente art. 1 e che non siano dipendenti statali, debbono dichiarare:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali pendenti a loro carico;

4) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni del limite massimo di età.

La firma da apporsi in calce alla domanda in parola deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto di istruzione presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui allo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557.

Art. 4.

La commissione giudicatrice, prima dell'espletamento delle prove di esame, procede all'attribuzione a ciascun candidato dei punteggi parziali per i singoli titoli valutabili ed alla determinazione del conseguente punteggio complessivo, tenendo conto delle seguenti categorie di titoli:

1) servizi prestati in ruoli della carriera direttiva, anche speciale, e del soppresso gruppo *A*, i periodi di insegnamento compiuto in qualità di professore ordinario di ruolo *A* o di ruolo *B* degli istituti di istruzione secondari o in qualità di assistente ordinario delle università degli studi, e periodi di durata della iscrizione negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti.

Limitatamente al titolo fatto valere dal candidato per la ammissione al concorso, sarà detratto il periodo minimo richiesto dal precedente art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*);

2) numero, qualità e votazione dei diplomi di laurea posseduti;

3) qualità dei servizi prestati in ruoli delle carriere direttive e di concetto e dei soppressi gruppi *A* e *B* delle amministrazioni dello Stato, nonchè di quelli prestati presso enti pubblici con mansioni direttive e di concetto;

4) incarichi, encomi, lavori originali elaborati per il servizio;

5) pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie.

Art. 5.

*a*) I requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato debbono essere dichiarati dagli aspiranti indicati nella lettera *c*) del precedente art. 1, come disposto nel successivo art. 8.

*b*) I requisiti attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui al precedente art. 1 debbono essere documentati, a pena di decadenza, entro i 30 giorni successivi a quello di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e rilasciati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto.

*c*) i titoti di merito di cui al precedente art. 4 debbono essere posseduti allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso e dovranno essere documentati a cura degli interessati, pena la esclusione della loro valutabilità, entro i 30 giorni successivi a quello del predetto termine utile per la presentazione delle domande.

I suddetti titoli di merito, fatta eccezione dei titoli di studio, debbono essere rilasciati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella documentazione di titoli, si osservano le seguenti modalità:

1) i servizi civili statali debbono essere documentati mediante copia dello stato matricolare, rilasciata dall'amministrazione competente, dalla quale risultino anche i giudizi complessivi annuali riportati nell'ultimo quinquennio. Tale documento deve essere munito della prescritta marca da bollo;

2) i periodi di durata dell'iscrizione negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti vanno documentati mediante certificati in carta da bollo da L. 400 rilasciati dai competenti uffici dei rispettivi ordini professionali;

3) i titoli di studio debbono essere documentati mediante l'originale o la copia autentica nonchè con certificati in carta da bollo da L. 400, rilasciati dalle competenti autorità scolastiche, dai quali risultino, altresì, i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto finale del relativo corso di studi.

E' equiparato all'originale il certificato sostitutivo di esso, purchè rilasciato con tale valore a tutti gli effetti;

4) la qualità dei servizi civili prestati presso lo Stato e gli enti pubblici, deve essere attestata, con particolare riferimento alla natura dell'attività svolta, mediante certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità.

Lo stesso od altro analogo certificato potrà attestare anche gli incarichi, gli encomi ed i lavori originali elaborati per il servizio;

5) le pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie debbono essere prodotte in duplice esemplare, firmate dall'interessato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati o giacenti presso questa od altre amministrazioni.

Art. 6.

Le prove scritte verteranno sui seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale ed amministrativo;

2) diritto civile e commerciale;

3) economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario e statistica metodologica ed economica;

4) computisteria e ragioneria, contabilità di Stato e matematica finanziaria.

La prova orale, alla quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle quattro prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, verterà sulle materie delle stesse prove scritte, nonchè sui servizi di istituto della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riferimento a quelli dell'ispettorato generale di finanza.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva è determinata dal punteggio attribuito nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto conseguito nella prova orale.

Nell'espletamento delle prove di esame si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno all'anzidetta Ragioneria generale dello Stato oltre il precitato termine di giorni quindici.

Art. 8.

I concorrenti, estranei all'amministrazione dello Stato, dichiarati vincitori debbono far pervenire, a pena di decadenza, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

*a*) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 1, primo comma. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, sempre in competente bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

*b*) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

*c*) certificato di cittadinanza italiana;

*d*) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale;

*f*) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*g*) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati mutilati e invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 400 contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e di quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alla lettera *c*) e *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la loro pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con l'esclusione di altri:

*a*) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma autenticata dell'aspirante;

*b*) tessera postale;

*c*) porto d'armi;

*d*) patente automobilistica;

*e*) passaporto;

*f*) carta d'identità;

*g*) tessera ferroviaria.

Art. 12.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati ispettori in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di esperimento di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni con lo obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Per i casi di esonero dal periodo di prova si applica il disposto dell'art. 10 del testo unico n. 3/1957.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 1.991.600 (ex coefficiente 402), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli del personale statale, competerà il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo, spetterà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1970

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970*
*Registro n. 22, foglio n. 311*

**(8105)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso per esami a tre posti di applicato tecnico del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.**

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

*Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale* 10 novembre 1969, relativo all'assunzione del personale non statale;

Considerata la necessità di bandire un concorso per tre applicati tecnici;

Vista la delibera del 20 luglio 1970 con la quale si autorizza l'emanazione del relativo bando di concorso;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di applicato tecnico in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di operatore chimico rilasciato da un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato o titolo equipollente.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

*b*) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

*c*) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

*d*) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) *i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno*, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

*a*) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*) e *d*) che seguono;

*b*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*c*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*d*) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinenti alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Areonautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4) possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

*A*) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

*B*) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

*C*) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*D*) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*E*) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

*F*) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

*G*) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del .CE.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

*Prova scritta*:

Svolgimento di un tema di stechiometria chimica.

*Prova orale*:

Colloquio su argomenti di analisi chimica generale ed applicata.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in S. Donato Milanese, presso la stazione sperimentale per i combustibili.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle stesse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dello indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di applicato tecnico in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coefficiente 157 del personale civile dello Stato.

La nomina ad applicato tecnico effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefissato presso la stazione sperimentale.

San Donato Milanese, addì 3 agosto 1970

*Il presidente:* CAZZANIGA

(8067)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'ammissione alla scuola forestale di duecentocinquanta allievi guardie forestali.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, nonchè la legge 18 febbraio 1963, n. 301;

Visto il combinato disposto degli articoli 29 del sopracitato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, 32 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 e 6 e seguenti del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sostituito dalla legge 26 luglio 1961, n. 709;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nonchè le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato ed avvalendosi della facoltà concessa alla amministrazione dal terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina ed ammissione alla apposita scuola forestale di duecentocinquanta allievi guardie forestali.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere cittadini italiani di sesso maschile ed in godimento dei diritti politici;

*b*) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 28°.

Tale limite è elevato ad anni 33 per le categorie aventi diritto, ai sensi di legge, a tale maggiorazione;

*c*) essere in possesso di licenza di scuola elementare (V classe);

*d*) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni e difetti;

*e*) essere celibi o vedovi senza prole;

*f*) avere statura non inferiore a m. 1,65;

*g*) avere sempre tenuto buona condotta ed appartenere a famiglia di buona reputazione ed i cui componenti siano esenti da tare mentali;

*h*) non avere subito condanne penali per delitti dolosi;

*i*) non essere stato destituito da pubblici uffici;

*l*) non essere stato riformato o espulso da una delle forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati; nè allontanato per negata rafferma o rimandato da Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il requisito di cui alla lettera *e*) dovrà inoltre essere mantenuto fino al compimento di due anni di effettivo servizio nel Corpo e quello di cui alla lettera *l*) fino alla data della nomina ad allievo guardia forestale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo il fac-simile allegato al presente decreto, e compilate su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione 4ª, via Giosuè Carducci, n. 5, Roma) entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data apposto a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste su ciascuna di esse.

Non saranno accolte le domande che perverranno per qualsiasi causa oltre detto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, nonchè, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e specificati nel precedente articolo.

Dovranno altresì indicare l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, impegnandosi a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e precisamente dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco: qualora l'aspirante sia militare detta autentica può essere fatta dal comandante del reparto presso il quale egli presta servizio.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Le domande prive dell'autenticazione della firma del concorrente come quelle nelle quali sia stata omessa la dichiarazione del possesso anche di uno soltanto dei requisiti stabiliti dal precedente articolo 2, non saranno accolte.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti e le attestazioni che riterranno utili ai fini del presente concorso:

1) titolo di studio originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400.

In sostituzione del titolo di studio originale o della copia notarile del medesimo, puo essere presentato un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente autorità scolastica che attesti il possesso del titolo di studio conseguito.

I certificati rilasciati dai capi di scuola o istituti parificati o legalmente riconosciuti, devono essere legalizzati dai provveditori agli studi;

2) copia del foglio matricolare munita di marca da bollo da L. 400 (debitamente annullata) attestante il servizio militare eventualmente prestato ovvero le dispense ottenute.

Per coloro che stanno prestando servizio militare, detto foglio matricolare può essere sostituito da un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del reparto, dal quale risulti che l'interessato trovasi alle armi per adempiere gli obblighi di leva.

Coloro che sono stati sottoposti a visita di leva e non ancora avviati alle armi, devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune, attestante l'esito di leva.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti a giudizio dal Consiglio di leva, devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune, attestante l'iscrizione nelle liste di leva.

La copia del foglio matricolare e l'esito di leva, non possono essere sostituiti dal foglio di congedo e debbono essere, come pure il certificato di iscrizione nelle liste di leva, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande prive dei documenti di cui al n. 1) ed al n. 2) del presente articolo, non saranno accolte;

3) eventuali documenti attestanti il possesso dei requisiti per la riserva del posto e per la preferenza in graduatoria, nonchè per il diritto alla maggiorazione del limite di età;

4) eventuali documenti atti a dimostrare che l'aspirante per l'attività e le mansioni svolte, ha speciali attitudini al servizio forestale ed ogni altro eventuale documento comprovante una particolare capacità a disimpegnare servizio in zona di montagna;

5) eventuali titoli di studio ed attestati di specializzazione che abbiano particolare attinenza con il servizio forestale.

Quanto richiesto al n. 3) del presente articolo, dovrà essere documentato come segue:

*a*) per i profughi: una attestazione in bollo da L. 400 del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualifica di profugo e, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*b*) per gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra: un certificato del competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, su carta da bollo da L. 400;

*c*) per gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

*d*) per gli orfani dei caduti sul lavoro: un certificato in bollo da L. 400 della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*e*) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate e per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 400 rilasciato dal Sindaco del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra o per servizio nonchè la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

*f*) per i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro: un certificato in bollo da L. 400 rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro.

I titoli attitudinali di cui al n. 4) del presente articolo, riguardano l'attività svolta dai candidati nei settori di lavoro di specifica competenza forestale sia presso privati che Enti locali o presso l'amministrazione forestale stessa (quali ad esempio operai addetti a lavori forestali e di sistemazioni idraulico-forestali, guardie comunali o campestri, guardia caccia o guardia pesca, guardie giurate forestali, istruttori e aiuto istruttori in cantieri di rimboschimento, ecc.).

L'attività sopra specificata dovrà essere documentata con attestati rilasciati dal datore di lavoro sia esso un privato oppure un ente.

Per quanto concerne specificatamente l'attività svolta alle dipendenze dell'amministrazione forestale, le certificazioni dovranno essere rilasciate esclusivamente da funzionari della carriera direttiva.

Il servizio militare prestato o in corso in truppe alpine è considerato titolo attitudinale.

E' considerato altresì titolo attitudinale l'esercizio degli sports invernali e l'attività alpinistica. Gli aspiranti dovranno comprovare tali attività mediante l'esibizione di certificazioni rilasciate dalla Federazione italiana sports invernali (F.I.S.I.), nonchè da Enti o da associazioni qualificate (Club alpino italiano, Sci club ecc.) con l'indicazione dettagliata delle prestazioni fornite dal candidato in tali setttori.

Non saranno presi in considerazione, agli effetti della valutazione, certificati attestanti unicamente l'iscrizione ad una associazione sportiva nonchè quelli attestanti attività sportive di carattere generico.

Ogni altro elemento che, a norma delle disposizioni vigenti costituisca titolo a particolari benefici, dovrà essere comprovato mediante l'esibizione di documenti idonei.

Tutti i documenti, certificati, attestazioni, dichiarazioni di Enti o privati, allegati alla domanda per comprovare la capacità al disimpegno del servizio forestale in zona di montagna dovranno essere prodotti su carta da bollo da L. 400.

Le firme di chi sottoscrive i documenti di cui al comma precedente, debbono essere legalizzate con le modalità stabilite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte in calce a documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

La commissione di cui al precedente articolo, previo esame delle domande pervenute, formerà una graduatoria di merito prendendo in considerazione i titoli di studio esibiti nonchè quelli attitudinali.

Nel formare la graduatoria di cui sopra la commissione terrà conto del diritto alla riserva del posto previsto dalle vigenti disposizioni.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dalle disposizioni di legge in vigore.

La stessa commissione procederà inoltre all'accertamento della idoneità culturale.

Art. 7.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica presso gli ospedali Militari per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio forestale. L'esito di tale visita medica è inappellabile.

I dichiarati idonei alla visita medica dovranno superare una prova pratica di scrittura sotto dettato che sarà effettuata in una o più sedi per l'accertamento della idoneità culturale.

Il giudizio della prova di esame è definitivo ed insindacabile.

E' facoltà dell'amministrazione ricoprire i posti che si rendessero vacanti per inidoneità fisica, per non aver superato la prova scritta, per rinuncia o mancata presentazione od infine per difetto dei requisiti richiesti con altrettanti aspiranti seguendo l'ordine della graduatoria fino al raggiungimento dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Gli idonei sia alla visita medica che alla prova di scrittura sotto dettato avranno comunicazione diretta e dovranno far

pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, divisione 4ª, via Giosuè Carducci n. 5, Roma) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dal comune di origine. Qualora il candidato sia nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, l'estratto, sempre in bollo da L. 400, dovrà essere rilasciato dal comune presso il quale l'atto medesimo è stato trascritto.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

Detto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato di stato libero; per i vedovi certificato da cui risulti che non hanno prole, su carta da bollo da L. 400;

6) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400 con firma e fotografia del candidato autenticate dal Sindaco o da un notaio.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 9.

I vincitori del concorso verranno nominati allievi guardie forestali ed ammessi a frequentare un corso di istruzione professionale.

Prima dell'inizio del corso l'Amministrazione, si riserva la facoltà di accertare il mantenimento della idoneità fisica degli allievi guardie.

Per coloro che non siano riconosciuti idonei viene revocata la nomina ad allievo guardia. In tale caso l'amministrazione corrisponderà le spese di viaggio per il rimpatrio e le relative indennità.

Art. 10.

Al termine del corso di istruzione professionale di cui all'articolo precedente gli allievi guardie dovranno sostenere esami finali consistenti in prove scritte ed orali; nonchè in una prova pratica intesa ad accertare l'attitudine al servizio forestale. Tutti quelli che supereranno tali prove verrano nominati, nell'ordine della graduatoria di merito, guardie forestali, prestando il prescritto giuramento ed assumendo una ferma di tre anni a decorrere dalla data di nomina ad allievo guardia.

Coloro che durante lo svolgimento del corso non diano prova di buona condotta ed attitudine al servizio forestale, potranno essere dimessi in qualsiasi momento.

Art. 11.

Gli allievi sono soggetti per tutto ciò che concerne la disciplina e l'istruzione, allo speciale regolamento interno della scuola.

Ad essi spetterà il trattamento economico previsto per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1970

*Il Ministro*: NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1970*
*Registro n. 10 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 37*

---

Fac-simile di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 400)

*Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Servizio I° Divisione* 4ª - via Giosuè Carducci n. 5 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . nato a . . . (comune e provincia di nascita) il . . . . . (data di nascita) domiciliato in . . . . . . . . chiede di partecipare al concorso per l'ammissione di duecentocinquanta allievi guardie forestali.

All'uopo dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dall'art. 2 del bando stesso:

*a*) essere cittadino italiano di sesso maschile ed in godimento dei diritti politici;

*b*) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 28°;

*c*) essere in possesso di licenza elementare (V classe);

*d*) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni e difetti;

*e*) essere celibe o vedovo senza prole;

*f*) avere statura non inferiore a m. 1,65;

*g*) avere sempre tenuto buona condotta ed appartenere a famiglia di buona reputazione ed i cui componenti sono esenti da tare mentali;

*h*) non aver subito condanne penali per delitti dolosi;

*i*) non essere stato destituito da pubblici uffici;

*l*) non essere stato riformato o espulso da una delle forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati, nè allontanato per negata rafferma o rimandato da Corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1) . . . . . . . . . (titolo di studio);

2) . . . . . (copia del foglio matricolare militare o certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva);

3) . . . . . . . . ;

4) . . . . . . . . ;

. . . . . . (data)

(Firma dell'aspirante)

. . . . . . . . .

Autenticazione della firma del concorrente secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e precisamente dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

*N.B.* — Si richiama l'attenzione sulla inderogabile necessità che il candidato dichiari nella domanda, uno per uno, il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del bando di concorso come indicato nel fac-simile sopra riportato.

L'omissione anche di una sola risposta comporta la nullità della domanda stessa.

In dipendenza delle modalità secondo le quali si svolge il concorso, è opportuno che i candidati, nel loro stesso interesse, presentino il titolo di studio più elevato, riconosciuto dallo Stato, del quale siano in possesso.

**(8266)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3463/8/5 in data 12 giugno 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 5092/8/5 del 23 luglio 1969, con il quale veniva operato lo stralcio dal bando delle condotte 8ª e 9ª di Padova;

Visto il proprio decreto n. 2715/8/5 in data 20 aprile 1970, con il quale fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 2819/8/5 in data 27 aprile 1970, successivamente modificata con decreto n. 4151/85 del 14 luglio 1970;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1968:

1. Forin Giorgio punti 66,470 su 120
2. Odoni Dario » 64,519 »
3. Cattano Gaetano » 61,169 »
4. Rossignoli Nereo » 44,550 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 10 agosto 1970

*Il medico provinciale*: GAVIANO

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4558/8/5 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità al concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1968 e bandito in data 12 giugno 1969;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 299, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premessa indicato e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno segnata:

1) Forin Giorgio: Padova, III - Arcella;
2) Cattano Gaetano: Battaglia Terme - condotta unica;
3) Rossignoli Nereo: Gazzo Padovano - condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 10 agosto 1970

*Il medico provinciale*: GAVIANO

**(8297)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

### Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5832 dell'8 ottobre 1969, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1968;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotti vacanti nei seguenti comuni della provincia di Venezia: Chioggia, Fossalta di Piave, Quarto d'Altino, S. Stino di Livenza e Teglio Veneto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220, sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorso a posti di ufficiali sanitari e sanitari condotti;

Visto l'art. 9 del suddetto regio decreto 11 marzo 1935, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sulla sede e la data delle prove d'esame;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Venezia nonchè la terna proposta dall'ordine dei medici chirurghi della provincia di Venezia;

Viste le comunicazioni dei sindaci dei comuni, ove è vacante il posto di medico condotto, in cui è riferito sulla deliberazione della giunta comunale a norma della legge 8 marzo 1968, n. 220, circa la segnalazione del medico condotto componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui alla premessa, è costituita come segue:

*Presidente*:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale in servizio presso il Ministero della sanità.

*Componenti*:

Bagnato dott. Carlo, ispettore generale titolare dell'ufficio di sanità marittima di Venezia;

Dal Co prof. Carlo, primario medico presso gli ospedali civili riuniti di Venezia;

Servello dott. Manfredi, primario chirurgo presso l'ospedale civile di Mestre-Venezia;

Pullia dott. Andrea, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Venezia;

Alba dott. Gaetano, medico condotto presso il comune di Mira (provincia di Venezia).

*Segretario*:

Campolieti rag. Giuseppe, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Venezia.

Le prove di esame avranno luogo in Venezia non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio nonchè all'albo pretorio della prefettura di Venezia e dei comuni di Chioggia, Fossalta di Piave, Quarto d'Altino, S. Stino di Livenza e Teglio Veneto.

Venezia, addì 12 agosto 1970

*Il medico provinciale f.f.*: GHIO

**(8298)**

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1970, n. **26.**

**Modifiche ed integrazioni della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, concernente « Istituzione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia » e della legge regionale 25 novembre 1965, n. 28, concernente « Istituzione del comitato regionale consultivo dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 30 *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, è soppresso.

Art. 2.

Al quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, è soppresso l'ultimo periodo.

Nello stesso articolo 12 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Alla concessione delle garanzie fideiussorie, di cui al terzo comma del presente articolo, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura farà fronte con i mezzi finanziari stanziati in apposito fondo del proprio bilancio entro il limite dell'importo a tale scopo assegnato con legge regionale ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

« Per il perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni l'E.R.S.A. è ammesso a fruire di contribuiti, sovvenzioni e provvidenze previste dalle leggi in vigore per l'agricoltura ».

Art. 4.

Nel secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, è soppresso l'inciso:

« restando sottoposti all'approvazione della Giunta quelli di importo superiore ai 50 milioni ».

Art. 5.

Dopo il punto g) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 1965, n 28, è inserito il seguente punto *h*):

« *h*) da un esperto designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ».

Art. 6.

Per la costituzione del fondo, di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, è assegnata all'E.R.S.A. la somma di lire 300 milioni.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - è istituito il capitolo 812 con la denominazione: « Assegnazione all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per la concessione delle garanzie fideiussorie previste dall'articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 » e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 5 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 300 milioni, prevista dal primo comma del presente articolo, fa carico al sopracitato capitolo 812.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 luglio 1970.

BERZANTI

---

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1970, n. **27.**

**Modificazioni alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, già modificata dalla legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, e dall'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1969, n. 8, alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, e alla legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, concernenti il turismo.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 30 *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

*Modificazioni alla legge regionale* 25 *agosto* 1965, *n.* 16, *recante provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico-sportivi e di quelli alpinistico - speleologici della Regione - già modificata dalla legge regionale* 9 *agosto* 1967, *n.* 20, *e dall'art.* 4 *della legge regionale* 3 *giugno* 1969, *n.* 8.

Art. 1.

Nell'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, la lettera « a » è soppressa.

Nello stesso articolo è inserito il seguente secondo comma:

« L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare contributi per il turismo scolastico e sociale ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, già modificato con l'art. 2 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, è sostituito dal seguente:

« La misura dei contributi, di cui al precedente comma, non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:

25% - per le opere ed iniziative di cui alle lettere « a » e « c »;

85% - per le opere ed iniziative di cui alla lettera « b », qualora trattisi di case per ferie, villaggi turistici per lavoratori e studenti ed ostelli per la gioventù;

50% - per le altre opere ed iniziative di cui alla lettera « b »;

50% - per le opere ed iniziative di cui alle lettere « d », « e » ed « f »;

50% - per le opere ed iniziative di cui alla lettera « a », se attuate da enti pubblici;

75% - per le opere ed iniziative di cui alla lettera « e », se attuate da enti pubblici;

90 % - per le opere ed iniziative di cui alle lettere « d » ed « e », se di particolare importanza ed attuate da province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e loro consorzi in zone o comprensori considerati dal programma di sviluppo economico e sociale della regione come particolarmente suscettibili di sviluppo turistico ».

Nel terzo comma dello stesso articolo le parole « allo acquisto del terreno » sono sostituite con le parole « allo acquisto delle aree e degli immobili ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui ai precedenti commi non sono, in alcun caso, cumulabili con altri contributi regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici per le medesime iniziative entro i seguenti limiti:

*a*) se concessi a province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e loro consorzi, devono essere determinati nella misura massima pari alla spesa ritenuta ammissibile;

*b*) se concessi a privati operatori o ad enti pubblici diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), devono essere determinati in misura tale che, sommati alle predette provvidenze, non superino le percentuali stabilite nel secondo comma ».

Art. 3.

L'art. 8 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui all'art. 3 possono essere concessi a favore degli organismi del Club alpino italiano, di enti pubblici e di associazioni, che diano garanzia per la manutenzione delle opere realizzate.

La misura dei contributi, di cui al precedente comma, non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:

75% - per le opere ed iniziative di cui alle lettere « a » e « c »;

90% - per le opere ed iniziative di cui alla lettera « b ».

Riguardo ai contributi previsti ai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 7 ».

Art. 4.

Nell'art. 11 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La concessione del contributo può essere subordinata a particolari condizioni da determinarsi con apposito disciplinare approvato dalla Giunta regionale ».

Art. 5.

Nel secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è aggiunto il seguente periodo: « Può, tuttavia, essere disposta - qualora trattisi di opere ed iniziative realizzate da province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e loro consorzi - l'anticipata erogazione di una quota non superiore al 25% del contributo concesso. Tale quota sarà, poi, computata in sede di liquidazione finale ».

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si osservano anche ai fini della concessione dei contributi in accoglimento delle domande già presentate per l'esercizio finanziario 1970.

CAPO II

*Modificazioni alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, recante provvidenze per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico.*

Art. 7.

Nel primo comma dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, è aggiunto il seguente periodo: « Può, tuttavia, essere disposta l'anticipata erogazione di una quota non superiore al 25% del contributo concesso. Tale quota sarà, poi, computata in sede di liquidazione finale ».

CAPO III

*Modificazioni alla legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, recante finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e dell'istruzione superiore nella Regione.*

Art. 8.

Nell'art. 4 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, viene aggiunto il seguente ultimo comma:

« Le previsioni dei programmi di cui al primo comma debbono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio regionale ».

Art. 9.

L'art. 5 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, viene sostituito dal seguente:

« I programmi sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, sentito il comitato urbanistico regionale ».

Art. 10.

Nell'art. 6 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, la lettera « b » del primo comma è sostituita dalla seguente:

« b) in misura non superiore al 50% quando trattisi dei servizi di cui alla lettera « c » dello stesso articolo, ed in misura non superiore al 90%, qualora detti servizi vengano realizzati da province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e loro consorzi ».

Art. 11.

Nel secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è aggiunto il seguente periodo: « Può, tuttavia, essere disposta - qualora trattisi di opere ed iniziative realizzate da province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e loro consorzi - l'anticipata erogazione di una quota non superiore al 25% del contributo concesso. Tale quota sarà poi, computata in sede di liquidazione finale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 luglio 1970.

BERZANTI

---

## LEGGE REGIONALE 28 luglio 1970, n. 28.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1969, n. 6, concernente ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 30 *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Qualora non sia possibile procedere alla costituzione della commissione di avanzamento di cui all'articolo 35 della legge regionale 2 maggio 1969, n. 6, per mancanza di personale dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato in possesso delle qualifiche ivi menzionate, il consiglio di amministrazione dell'ente potrà chiamare a far parte di detta commissione funzionari della Regione in possesso di qualifiche equiparate a quelle richieste dal medesimo articolo 35.

I funzionari regionali saranno designati di intesa con il Presidente della Giunta regionale e potranno essere in ogni momento sostituiti con funzionari dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 2.

L'articolo 42 della legge regionale 2 maggio 1969, n. 6 viene sostituito dal seguente:

« Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica, il servizio prestato alle dipendenze dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato con qualifica corrispondente o equiparata a quella di inquadramento è valutato per intero.

Ai fini della determinazione dell'anzianità nella carriera, il servizio prestato alle dipendenze dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato è valutato:

*a*) per intero se prestato in carriera corrispondente a quella di inquadramento;

*b*) per metà se prestato in carriera inferiore a quella di inquadramento ».

Art. 3.

L'articolo 44 della legge regionale 2 maggio 1969, n. 6, viene sostituito dal seguente:

« Nel quadriennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge:

*a*) le anzianità richieste per le promozioni previste dagli articoli 163, 175, 184 e 192 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono ridotte di tre quinti;

*b*) le anzianità richieste per le promozioni previste dagli articoli 164, 176, 185 e 193 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono ridotte di un terzo.

Per lo stesso periodo gli esami di idoneità ed i concorsi per esami di cui agli articoli 164, 176, 185 n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono sostituiti da scrutini per merito comparativo.

Il personale che per effetto del primo comma dell'articolo 39 della presente legge venga inquadrato nella prima, nella seconda o nella terza qualifica di ciascuna carriera è ammesso alla promozione alla quarta qualifica dopo aver raggiunto una anzianità complessiva rispettivamente di due terzi, di metà e di un terzo di quella prevista dalla lettera *b*) del primo comma.

Per un periodo di quattro anni, in temporanea deroga al disposto del terzo comma dell'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è richiesto, ai fini ivi menzionati, un periodo di effettivo servizio nella carriera, inferiore di tre quinti rispetto alla permanenza minima richiesta in detto comma ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 44 della legge regionale 2 maggio 1969, n. 6, viene inserito il seguente:

« Art. 44-*bis* - Per la copertura dei posti disponibili fino al 29 maggio 1972, gli scrutini da indirsi in sostituzione degli esami, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, e gli altri scrutini da indirsi ai sensi degli articoli 163, 166, 175, 178, 184, 185 n. 2, 186, 192 e 193 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono separatamente effettuati:

*a*) con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge, per coloro che a tale data avevano l'anzianità minima per parteciparvi;

*b*) con riferimento alla data di scadenza di ciascun semestre successivo fino al 29 maggio 1972, per coloro che nel semestre abbiano raggiunto detta anzianità minima.

Parimenti, per i posti disponibili fino al 29 maggio 1972, i concorsi per merito distinto ed i concorsi speciali per esami, di cui agli articoli 164, 166 n. 1 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono separatamente effettuati con riferimento alle date stabilite alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma, per gli aspiranti in possesso, a ciascuna di tali data, dell'anzianità minima prescritta.

Le promozioni conseguenti ai suddetti scrutini e concorsi sono conferite ad ogni effetto giuridico ed economico, con decorrenza dalle date indicate alle lettere *a*) e *b*) del primo comma. Riguardo ai posti di un medesimo ciclo, i vincitori del concorso per merito distinto o del concorso speciale per esami precedono nel ruolo i promossi per merito comparativo.

Resta ferma altresì la disposizione dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

L'articolo 46 della legge regionale 2 maggio 1969, n. 6, viene sostituito dal seguente:

« Per le promozioni nell'ambito delle prime tre qualifiche di ciascuna carriera, il beneficio della riduzione dei termini, previsto dalle norme transitorie e finali della presente legge non può essere applicato più di una volta nei confronti del medesimo dipendente, quando questi ne abbia utilmente fruito conseguendo la promozione.

E' data comunque, facoltà all'interessato di indicare la promozione rispetto alla quale intende fruire del beneficio ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 luglio 1970.

BERZANTI

**(7974)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.